

Norme & Tributi Giustizia e sentenze

L'indennizzo pagato da assicurazioni e Inail si sottrae dal risarcimento complessivo

DANNI

Le somme devono essere decurtate quando hanno la stessa finalità giuridica

Entrano in gioco anche le indennità Inps ma non la reversibilità

A cura di
Filippo Martini

La Cassazione civile ha dettato regole che incidono sull'ammontare complessivo dei risarcimenti dovuti alle vittime di atti illeciti. Il recente deposito di quattro decisioni delle Sezioni unite (12564/5/6/7 del 22 maggio 2018) presenta aspetti e contenuti pratici che impongono sulle regole del sistema coinvolgendo un numero elevato di interessi della collettività, in particolare delle persone danneggiate a causa di una condotta colpevole di un terzo responsabile (sinistro stradale, colpa sanitaria e così via).

La Suprema corte era stato richiesto di risolvere un conflitto che riguarda le modalità di liquidazione dei danni subiti dalle vittime e se il risarcimento possa o meno cumularsi con le indennità percepite dagli stessi danneggiati a vario titolo, per lo stesso sinistro.

Le posizioni a confronto

Alla Suprema corte era stato richiesto di risolvere un conflitto che riguarda le modalità di liquidazione dei danni subiti dalle vittime e se il risarcimento possa o meno cumularsi con le indennità percepite dagli stessi danneggiati a vario titolo, per lo stesso sinistro.

Il dibattito che nell'ultimo decennio ha caratterizzato il conflitto approdato alle Sezioni unite si incentrava quindi sulla possibilità di cumulare o meno il risarcimento con l'indennizzo che la vittima comunque abbia diritto a ricevere da assicuratori privati o pubblici.

Da un lato, stava chi riteneva che la regola cosiddetta della *compensatio luri cum damno* dovesse essere sempre applicata,

con conseguente decurtazione dalla somma dovuta per il risarcimento di quella percepita dalle assicurazioni. Dall'altra chi, all'opposto, riteneva che tale regola non valesse nel caso di incrocio tra risarcimento e indennizzo e che, pertanto, alla vittima spettassero sempre entrambe le prestazioni economiche.

Le quattro sentenze "gemelle" del 22 maggio erano dunque attese da tempo anche per l'importante influenza che avrebbero avuto di fatto sulle tasche dei cittadini, vittime di danni causati dalla condotta illecita di terzi.

Il principio delle Sezioni unite

Le regole tracciate dalle decisioni qui riferite possono essere estremamente sintetizzate come segue: la compensatio è ammessa nell'ordinamento quando i due benefici da corrispondere al danneggiato (risarcimento e indennizzo) abbiano il medesimo "collega-

mento funzionale" e quindi siano destinati entrambi a compensare lo stesso pregiudizio patito dalla vittima a seguito dell'atto illecito.

Se cioè, ad esempio, tanto il risarcimento dovuto dal responsabile, quanto la liquidazione corrisposta da un ente terzo siano destinati a coprire lo stesso pregiudizio patrimoniale per la perdita della capacità reddituale della vittima, le due erogazioni non potranno essere cumulate, ma andranno ad elidersi a vicenda, secondo il criterio in base al quale la somma complessiva corrisposta al danneggiato essere sempre e solo pari all'effettivo danno subito e non di più.

Questa coincidenza funzionale è tale quindi in tutti i casi in cui la causa della prestazione economica ricevuta sia da rinvenire in una ragione destinata alla rimozione dei medesimi effetti pregiudizievole del danno.

In questo modo, ad esempio,

avremo che la pensione di reversibilità a favore del coniuge della vittima deceduta in un incidente stradale non potrà essere detratta ma andrà sommata al risarcimento, perché i due versamenti hanno ragioni diverse (sentenza 12564/18).

Allo stesso modo, andrà sempre detratto l'indennizzo assicurativo percepito in forza di una polizza "danni" che copra lo stesso rischio (12565/18) così come l'importo percepito sotto forma di una rendita Inail a favore del lavoratore infortunatosi nel mentre si rechi al lavoro (12566/18). Anche in quest'ultima ipotesi, infatti, si tratta di somme di denaro versate con la stessa finalità.

Sempre secondo lo stesso principio, andranno defalcate dal risarcimento le indennità sociali e assistenziali concesse dall'Inps a favore di chi abbia subito un grave danno alla salute (12567/18).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Polizza vita annullata: il rimborso dei premi va chiesto alla società

CASSAZIONE

Gli eredi non possono rivolgersi al beneficiario per la restituzione

Angelo Busani

La Cassazione mette tre punti fermi in tema di polizze vita e mandato (sentenza 11763 del 15 maggio):

1) è nulla, per assenza del rischio assicurato, la polizza sulla vita stipulata da una persona (nel caso specifico: deceduta 5 giorni dopo la firma della polizza) le cui condizioni di salute sono tali da far risultare evidente l'imminente stato di fine-vita;

2) in caso di polizza vita nulla, gli eredi del contraente-assicurato devono chiedere alla compagnia il rimborso dei premi versati e non possono rivolgersi al beneficiario della polizza;

3) è valido il mandato finalizzato a far sì che il mandatario compia, dopo la morte del mandante, attività esecutive di una volontà negoziale che il mandante abbia formato mentre era in vita; è invece nullo il mandato che, in pratica, consiste in una disposizione testamentaria, e cioè un'attribuzione patrimoniale che trova causa nella morte del mandante.

Oggetto del giudizio erano, da un lato, una polizza stipulata nell'imminenza della morte dell'assicurato; e, d'altro lato, la movimentazione, dopo la morte del de cuius, di somme appartenute al defunto, ad opera di un soggetto che ne aveva la disponibilità e ha sostenuto di aver agito in base a un mandato conferitogli dal defunto.

La Corte ribadisce che il fulcro del contratto di assicurazione è la sussistenza del rischio assicurato e, ove il rischio non esista, la polizza è nulla. Perciò, il denaro versato per stipulare la polizza (premio) va restituito: e

se il contraente-assicurato è morto, il diritto a ottenere la restituzione del denaro passa in capo agli eredi, i quali, tuttavia, devono rivolgersi alla compagnia e non al beneficiario della polizza, il quale abbia ottenuto dall'assicurazione il versamento della somma pattuita quale proveniente dal contratto di assicurazione per il caso di verificazione del rischio. Verso costui (che è estraneo al contratto di assicurazione, essendone "solo" il terzo beneficiario) ha azione di restituzione la compagnia, ma non, quindi, gli eredi dell'assicurato.

La Cassazione, inoltre, sottolinea la distinzione tra il mandato post mortem e il mandato post mortem exequendum: nel primo caso (Tizio dà mandato a Caio di trasferire la somma di 100 a Sempronio dopo la propria morte) si tratta di un testamento camuffato sotto l'apparenza di un mandato e, quindi, di un negozio nullo, a meno che non rivesta appunto la forma del testamento. Infatti, nel nostro ordinamento, è il testamento l'unico negozio ammissibile per trasferire il patrimonio di una persona ad altro soggetto in relazione alla morte del primo: è inammissibile contrattualizzare la volontà testamentaria, perché il testatore non può in alcun modo vincolarsi e può revocare in qualsiasi momento ogni testamento che egli abbia dettato.

È valido invece il mandato con cui Tizio (il quale, ad esempio, abbia donato a Caio una somma durante la propria vita) dia incarico a Sempronio di trasferire a Caio la somma oggetto di donazione una volta che Tizio sia deceduto: «mentre è valido ed efficace un mandato... destinato a giustificare, dopo la morte del mandante, la sola esecuzione materiale di atti di disposizione già perfezionati in vita dal de cuius, ... deve essere negata alcuna validità ad un mandato contrattuale che... importi... una trasmissione mortis causa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE APPLICAZIONI

INCIDENTI

La «reversibilità» non si scomputa

Dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non va detratto il valore capitale della pensione di reversibilità Inps al familiare superstite. Alla luce dei principi tracciati, la contribuzione pensionistica e il risarcimento del danno da fatto illecito non hanno la stessa finalità.

Cumulo tra indennizzo e risarcimento

VEICOLI

L'indennizzo per l'aereo distrutto

Il danno economico conseguente alla perdita di un bene di valore significativo (un aereo) provocato da un atto illecito deve essere liquidato sottraendo dal risarcimento l'importo che lo stesso danneggiato riceveva dal proprio assicuratore privato col quale abbia già stipulato una polizza danni.

L'indennizzo va detratto dal risarcimento

INABILITÀ

La rendita Inail va detratta

In caso di infortunio subito da un lavoratore vittima di un incidente stradale mentre si reca al lavoro, la rendita per inabilità permanente versata dall'Inail deve essere detratta dall'ammontare del risarcimento versato al danneggiato dal terzo responsabile del fatto illecito (tramite l'assicurazione).

La rendita va detratta dal risarcimento

SANITÀ

Inps, indennità capitalizzata

Dall'ammontare del danno subito da un neonato in un caso di colpa medica relativo alle spese da sostenere vita natural durante per l'assistenza personale, deve sottrarsi il valore capitalizzato dell'indennità di accompagnamento che la vittima abbia comunque ottenuto dall'Inps.

L'indennità Inps va detratta dal risarcimento

SINISTRI STRADALI

Doppio importo: conta la finalità

Dal danno patrimoniale subito dalla vittima di un incidente stradale deve essere defalcato l'indennizzo liquidato dalla propria impresa di assicurazione «infortunio». Questo, però, solo a condizione che anche l'indennizzo privato sia finalizzato a coprire lo stesso pregiudizio patrimoniale.

Detraibilità da valutare caso per caso



Benvenuto nuovo Sole.
I primi suoni li facciamo assieme.



kisskiss.it



La radio dei grandi.

TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Avviso di vendita di beni immobili ai sensi degli artt. 490 e 570 c.p.c.
Il Dott. Alberto Cerretti con studio in La Spezia (SP) Corso Nazionale n. 5, professionista delegato al compimento delle operazioni di vendita ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c., giusta ordinanza del 12/06/2018 del Tribunale della Spezia.

AVVISA
che il giorno 18/09/2018, ad ore 09:00 presso la SALA ASTE del Tribunale di La Spezia, Viale Italia n. 142 - piano terra - si procederà alla vendita senza incanto del seguente bene immobile con modalità di vendita sincrona mista ai sensi dell'art. 22 D.M. n. 32/2015

LOTTO UNICO
Immobile collocato in Lerici (SP) Via Biaggini n. 19 censito al N.C.E.U. Foglio 17, mappale 272 graffiato al mappale 1011 sub. 21 con i seguenti dati censuari: Categoria Catastale D/2 Rendita € 25.194,00. Il fabbricato, che risulta a destinazione alberghiera Categoria "Tre Stelle" ubicato sul lungomare di Lerici con affaccio sulla baia - spiaggia privata "Il Lido" e dispone di un'importante vista sul golfo di Lerici. Si sviluppa su cinque piani fuori terra. L'Hotel dispone di n° 30 camere tutte con bagno, aria condizionata, tv sat e terrestre, telefono, wi-fi, frigobar, cassaforti, ecc. e quant'altro richiesto obbligatoriamente dalla classificazione alberghiera, cucina, sala ristorante con superficie utile a circa n° 50 posti per i soli ospiti dell'hotel. Sviluppa una superficie lorda di circa mq. 2.377,00 comprensiva di terrazze e aree scoperte, su quattro piani sfalsati e adossati alla collina; le terrazze sono calpestabili in parte coperte con tettoia o tende.

Per informazioni e visione documentazione:
Custode giudiziario e delegato alla vendita Dott. Alberto Cerretti - La Spezia (SP) Corso Nazionale n. 5 - tel. 0187/512068 - email: st.albertocerretti@gmail.com - P.e.c.: alberto.cerretti@legalmail.it

TRAPANI SERVIZI S.p.A.
Avviso di gara
Pubblicato sul n. 2018/S 111-253970 del 13.06.2018 della GIUE avviso di aggiudicazione della procedura aperta indetta per l'affidamento del servizio di trasporto rifiuti di cui al codice CER 19.12.12 dalla discarica di c.da Cuddia della Borraia presso alta discarica ubicata nel territorio della Regione Sicilia CIG 7173018186. Operatore economico aggiudicatario A.T.I. con impresa capogruppo la T.L.Z. s.r.l. (CF 03709140614) ed imprese mandanti la Ionica Ambiente snc (01395910894), la logistica s.r.l. (CF 03709140614) e la Parente Trasporti s.a.s. (F02642280610). Importo € 1.100.000,00 oltre iva di legge di cui € 1.500,00 di oneri per la sicurezza. O.E. partecipanti n. 5. O.E. esclusi n.1. Info su sito www.trapaniservizi.it.

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO Ing. Catia Mezzapelle

INVIITALIA AVVISO DI INDIZIONE GARA CIG: 75290774E3 - CUP: J37B15000490001
INVIITALIA S.p.A., l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, di proprietà del Ministero dell'Economia, ha indetto una procedura di gara, ai sensi del combinato disposto degli articoli 26, 157, co. 1, e 60 del Codice dei Contratti, quale Centrale di Committenza per il COMMISSARIO DI GOVERNO PER LA REGIONE LIGURIA contro il dissesto idrogeologico, per l'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL 2° LOTTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLA GALLERIA SCOLMATRICE DEL TORRENTE BISAGNO DEL COMUNE DI GENOVA - CODICE REDIS 071R004/G4 CIG: 75290774E3 CUP: J37B15000490001, secondo le modalità e i termini riportati nel bando di gara e nella documentazione reperibile sul portale telematico <https://gareappalti.inviitalia.it>. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 10:00 del 25/7/2018 tramite sistema telematico all'indirizzo <https://gareappalti.inviitalia.it>, previa registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare di gara e nel "Contratto per l'utilizzo del sistema telematico", consultabile sul medesimo portale web. Il prezzo posto a base d'asta è pari ad Euro 835.300,29 (ottocentotrentacinquemilatrecento,29) oltre I.V.A. ed oneri di legge, se dovuti. La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e gestita mediante un sistema informatico. Il Bando di gara è stato trasmesso alla GIUE il 20/6/2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4ª Serie Speciale - Contratti Pubblici - n. 72 del 22/6/2018. Il Responsabile del procedimento Ing. Salvatore Acampora

DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR S.P.A., QUALE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL FONDO MILAN DEVELOPMENT 1, Via Brera, n. 21, (20121) Milano (MI)
CIG: 7526583CC4 - CUP: D52H18000170007
Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n. 163/2006, per l'affidamento del servizio di verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo e supporto al RUP per la validazione "Parcheggio multipiano prospiciente via De Gasperi, nell'ambito del Programma Integrato di intervento "De Gasperi est" di cui alla convenzione rep. 77616/15812 del 20/12/2011, in Comune di San Donato Milanese (MI). Importo dell'appalto € 157.284,04, IVA esclusa. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso alle condizioni e con le modalità previste nel disciplinare di gara. Termine di ricezione delle offerte: ore 12,00 del 06/07/2018. Apertura delle offerte: ore 10,00 del 11/07/2018. Il Bando e tutta la documentazione di gara sono reperibili sul sito: www.deacapitale.com. Pubblicazione bando GIUE/S del 15/06/2018 n. 2018/S 113-258335 e bando GURI del 18/06/2018 n. 70. RUP: Ing. Adriano Spodis.

DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR S.P.A., QUALE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL FONDO MILAN DEVELOPMENT 1, Via Brera, n. 21, (20121) Milano (MI)
CIG: 7526585E6A - CUP: D52H18000180007
Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n. 163/2006, per l'affidamento del servizio di verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo e supporto al RUP per la validazione "Parcheggio multipiano prospiciente via Vannucchi, nell'ambito del Programma Integrato di intervento "De Gasperi est" di cui alla convenzione rep. 77616/15812 del 20/12/2011, in Comune di San Donato Milanese (MI). Importo dell'appalto € 188.604,59, IVA esclusa. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso alle condizioni e con le modalità previste nel disciplinare di gara. Termine di ricezione delle offerte: ore 12,00 del 06/07/2018. Apertura delle offerte: ore 10,00 del 11/07/2018. Il Bando e tutta la documentazione di gara sono reperibili sul sito: www.deacapitale.com. Pubblicazione bando GIUE/S del 16/06/2018 n. 2018/S 114-260455 e bando GURI del 18/06/2018 n. 70. RUP: Ing. Adriano Spodis.

ARCA SGR
AVVISO AI PARTECIPANTI DEI FONDI COMUNI APERTI ARCA
Il Consiglio di Amministrazione di ARCA Fondi SGR S.p.A. del 21 giugno 2018 ha deliberato la modifica dei Regolamenti di tutti i fondi ARCA, a seguito del cambio di denominazione sociale del Depositario da Nexi S.p.A. a DEPOBank - Banca Depositaria Italiana S.p.A. con l'indicazione dei nuovi recapiti. Si è proceduto anche alla riduzione della commissione del Depositario e/o del calcolo del valore della quota, ad eccezione dei fondi comuni Arca Impresa Rendita, Arca Risparmio Previdenza e Arca Opportunità Globali 2023. Le modifiche avranno efficacia dal 2 luglio 2018.

ARCA Fondi SGR S.p.A. invierà gratuitamente copia dei Regolamenti a coloro che ne faranno richiesta. I Regolamenti saranno inoltre disponibili sul sito www.arcaonline.it, presso ARCA Fondi SGR S.p.A. e presso i soggetti collocatori.

Posteitaliano
ESITO DI GARA
Poste Italiane S.p.A. Corporate Affairs - Acquisti - Viale Asia 90 - 00144 Roma, rende noto che l'esito di gara relativo all'affidamento in concessione dei servizi di ristorazione per il personale di Poste Italiane S.p.A. presso i complessi immobiliari di Bologna e Firenze è stato inviato alla G.U.U.E. il 18/06/2018 e pubblicato sulla G.U.U.R.I. - 5ª Serie Speciale n. 73 del 25/06/2018.

IL RESPONSABILE CA/ACQUISTI
Manlio Caporali

TRIBUNALE DI MILANO
Fall Mave Spa (n. 120/2018 Trib MI) già Vema Spa sollecita entro il 30.7.18 offerte irrevocabili d'acquisto di rami d'azienda: i) commercio ricambi autoveicoli/motocicli, del relativo magazzino e del marchio VEMA, offerta minima € 1.300.000,00; ii) vendite a mezzo catalogo elettronico al cliente Gomm&Service Srl e in genere di pastiglie/dischi freno, ammortizzatori e spazzole tergiliscianti, del relativo magazzino e del marchio KEEN BRAKE SYSTEM, offerta minima € 55.000,00. Dettagli, documentazione, regolamento offerte e disciplinare gara su <https://pyp.giustizia.it/pyp/> o c/ci Curatore avv. Paola Pagnini tel. 0255016805, f.120.2018amlano@pecfallimenti.it

ASM Terni S.p.A.
Via Bruno Gapponi, 109 - 05100 - Terni
Telefono 0744 3911
C.F./P.IVA 00693630550
ESTRATTO BANDO DI GARA
Procedura Aperta ai sensi del D.lgs. 50/2016
OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DELL'ASM TERNI SPA CIG 7516368F04
Importo complessivo stimato dell'appalto: € 365.000,00 (iva esclusa). Oneri per la sicurezza da rischi da interferenza € 1.428,00.
Durata del servizio: mesi 36 (trentasei) con facoltà di rinnovo 12 mesi.
Luogo di esecuzione dei servizi: Comuni di Terni e Narni.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 6 del D.lgs. 50/2016.
Termine presentazione offerte: ore 12.00 del 18.07.2018.
Apertura delle offerte: 19.07.2018 alle ore 11,00 in seduta pubblica.
Informazioni: Il Bando di gara è stato inviato per la pubblicazione nella GIUE in data 11.06.2018. Il Bando di gara, il disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico e gli allegati sono pubblicati nel profilo di committente www.asmterni.it, sezione Bando di Gara. RUP: Dirigente Area Legale Societario Approvigionamenti, Dott.ssa Agata Mariani. Terni, 11.06.2018
IL DIRETTORE GENERALE (Ing. Stefano Tirzini)

PER LA PUBBLICITÀ LEGALE SU IL SOLE 24 ORE
Via Monte Rosa, 91
20149 Milano
Tel. 02 3022 3594 3126
Fax 02 3022 3259
legale@ilssole24ore.com

24 ORE SYSTEM